

COMUNE DI VADO LIGURE

(Provincia di Savona)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA
DEI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI,
RACCOLTA DIFFERENZIATA
E NETTEZZA URBANA**

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



COMUNE di VADO LIGURE
(Provincia di Savona)

Ufficio di Staff TUTELA AMBIENTE



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI,
RACCOLTA DIFFERENZIATA E NETTEZZA URBANA**



Vado Ligure, li 26/02/2009

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Applicazione	5
Art. 2- Principi generali e criteri di comportamento	5
Art.3 - Attività di competenza del Comune	5
Art.4 - Rifiuti Urbani	5
Art.5 - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani	6
Art.6 - Rifiuti speciali non assimilati agli urbani	7
Art.7 - Associazioni di volontariato	7
CAPO II – NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI	8
Art. 8 - Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani	8
Art. 9 - Rifiuti cimiteriali	8
Art. 10 - Collocazione dei contenitori per R.S.U. ed allestimento delle relative piazzole	9
Art.11 - Divieto di accesso alla proprietà privata	9
Art. 12 - Area sottoposta a servizio di raccolta dei rifiuti	9
Art. 13 - Estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi	10
Art. 14 - Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori	10
Art. 15 - Trasporto rifiuti	10
Art. 16 - Smaltimento finale	10
CAPO III – NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	11
Art 17 - Modalità di svolgimento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto	11
Art. 18 - Criteri per la definizione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento	11
Art. 19 - Organizzazione del servizio di spazzamento	11
Art. 20 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti	12
Art. 21 - Contenitori porta rifiuti	12
Art. 22 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici	12
Art. 23 -Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	12
Art. 24 - Pulizia delle aree private	13
Art. 25 - Pulizia dei mercati	13

Art. 26 - Aree occupate o adiacenti esercizi pubblici	13
Art. 27 - Carico e scarico di merci e materiali e vendita di merce in forma ambulante	13
Art. 28 - Rimozione di depositi abusivi	13
Art. 29 - Sgombero della neve	14
Art.30 - Pulizia marciapiedi antistanti negozi, pubblici esercizi, botteghe artigiane	14
Art. 31 - Rifiuti da attività edilizie	14
Art. 32 - Aree di sosta per circhi o spettacoli viaggianti	14
CAPO IV- NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	15
Art. 33 - Principi generali	15
Art. 34 -finalità della raccolta differenziata	15
Art. 35 - Informazioni agli utenti	15
Art. 36 - Requisiti per l’attuazione del servizio	16
Art. 37 - Localizzazione dei siti e dei contenitori	16
Art. 38 - Tipologia dei contenitori	16
Art. 39 – Materiali per cui è obbligatorio il conferimento differenziato	16
Art. 40 – Raccolta della frazione organica	17
Art. 41 - Raccolta differenziata di altre frazioni recuperabili	18
Art. 42 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti	18
CAPO V - DIVIETI – CONTROLLI - SANZIONI	19
Art. 43 - Divieti	19
Art. 44 – Controlli	20
Art. 45 - Sanzioni Amministrative	20
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI	20
Art. 46 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	20
Art. 47 – Efficacia del presente regolamento	20
ALLEGATO	21

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Applicazione

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/06, disciplina la gestione dei rifiuti urbani rispettando e conformandosi alle prescrizioni contenute nel Sistema di Gestione Ambientale adottato dal Comune in base alla normativa UNI EN ISO 14001.

Tale Sistema di Gestione Ambientale prevede una valutazione sistematica, documentata e obiettiva dell'organizzazione gestionale e dei processi destinati alla protezione ambientale del territorio, secondo quanto previsto da apposito manuale e procedure (P.G.A.) codificate, a cui si rinvia nel merito.

Art. 2- Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
ed in particolare:
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali e/o energia;
- f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti.

Il Comune, oltre ad incoraggiare Enti, Associazioni e Privati, si impegna ad attuare, in aggiunta a quelle già effettuate, raccolte differenziale intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art.3 - Attività di competenza del Comune

In conformità a quanto previsto all'art. 196 del D.Lgs. 152/06, competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei seguenti rifiuti:

- i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni);
- i rifiuti dichiarati assimilati a quelli urbani

Detta attività viene svolta dal Comune mediante affidamento del servizio a gestore esterno, d'ora in avanti detto Gestore del servizio.

Art.4 - Rifiuti Urbani

Fermo restando la classificazione dei rifiuti prevista dall'art.184 del D.Lgs. 152/06, si precisa quanto segue a chiarimento delle norme del presente regolamento:

- Rifiuti urbani interni non ingombranti – sono costituiti dai rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati e insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere.
- Rifiuti urbani interni ingombranti – sono costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.
- Rifiuti urbani esterni – si intendono rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private ad uso pubblico, sulle spiagge, sulle rive di torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

Art.5 - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

Nella more della fissazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ex art.195, 2° comma lettera e) del D.Lgs. 152/06, il Comune di Vado Ligure assimila ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198 lettera g) del D.Lgs. 152/06, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio che hanno le seguenti caratteristiche:

- rifiuti speciali non pericolosi indicati al p.to 1.1.1 lett. A) della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/84 (in allegato), purché allo stato solido, esenti da amianto e non contaminati; fatta esclusione per i copertoni/pneumatici fuori uso ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 152/06, e con la precisazione che per tutti quei rifiuti che è possibile o obbligatorio riciclare, è da intendersi che sono assimilati, ma devono essere smaltiti, tramite la raccolta differenziata.
- rifiuti non pericolosi provenienti da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, purché derivanti da uffici amministrativi, studi, locali pertinenziali ed accessori quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa; nel caso di attività commerciali sono assimilabili i rifiuti non pericolosi prodotti in strutture la cui superficie di vendita sia inferiore a 300 m²; (art 195 DLgs 152/06).
- rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali purché prodotti in uffici amministrativi e tecnici, locali accessori, mense interne, negli spacci, nei bar ed nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico (con esclusione dei rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti). (art 195 DLgs 152/06).
- Scarti di macellazione di piccoli animali da parte di cittadini non esercitanti tale attività come attività professionale.
- rifiuti sanitari assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 2, lettera g) D.P.R. 15.07.2003, n. 254.

Il conferimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviene di norma mediante raccolta in contenitori destinati ai rifiuti urbani interni con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva degli stessi nell'area di riferimento. Il Gestore del servizio provvede, qualora il quantitativo sia tale da non consentire il normale conferimento, ad installare nelle aree limitrofe o interne all'insediamento contenitori riservati, concordando con i produttori dei rifiuti le modalità di raccolta e l'eventuale aspetto economico.

Art.6 - Rifiuti speciali non assimilati agli urbani

Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, può, con apposita delibera, istituire un servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, affidandone il compito a Ditta autorizzata.

Tale servizio, qualora venisse istituito, ed operante in regime di libero mercato, dovrà favorire il corretto smaltimento dei rifiuti speciali sopradetti mediante attrezzature ed impianti che rispondano ai più moderni requisiti tecnologici e dovrà garantire l'equità delle tariffe applicate.

Gli scarti di origine animale provenienti da rivendite commerciali, non sono assimilabili ai RSU e pertanto dovranno essere smaltiti, a cura e spese dei relativi produttori.

Art.7 - Associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previo assenso del Comune.

L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, allegando l'atto costitutivo e lo statuto, specificando la/le frazione/i che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, nonché i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.

La Giunta Comunale, su relazione dell'Ufficio competente, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

CAPO II – Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati

Art. 8 - Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso, essendo vietato l'utilizzo di eventuali canne di caduta, ovvero l'esposizione agli agenti atmosferici di tali rifiuti.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore del servizio.

I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

È vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.

Le sostanze putrescibili, potranno essere immesse, solo da coloro che non hanno la possibilità di eseguire il compostaggio domestico e nelle more dell'estensione del servizio di raccolta differenziata in tutto il territorio, avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Nel periodo estivo (da giugno a settembre) i rifiuti potranno essere depositati nei cassonetti esclusivamente dalle ore 19.00 alle ore 05.00.

Per quanto concerne i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani dovranno essere tra l'altro rispettate le seguenti disposizioni:

- i materiali immessi devono essere rigorosamente classificati come rifiuti assimilati agli urbani, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi della capacità massima di 110 litri o involucri equivalenti, eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento devono pertanto essere ridotti dall'utente per mezzo di interventi di schiacciamento manuale o di cesoiatura;
- i quantitativi conferibili nei cassonetti non devono in alcun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera, in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

Art. 9 - Rifiuti cimiteriali

Il Comune effettua la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione in conformità a quanto previsto del D.P.R. 15.07.2003, n. 254.

Art. 10 - Collocazione dei contenitori per R.S.U. ed allestimento delle relative piazzole

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere collocati, di norma, in area pubblica a una distanza non superiore a 200 metri dalle utenze servite, a cura del Gestore del servizio in accordo con la competente autorità comunale. La distanza si misura seguendo il percorso più breve dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore. La capacità minima è fissata in 5 litri/persona/giorno.

I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare per iscritto al Comune motivata richiesta in tal senso.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dal Comune in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere del Comune, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

Art.11 - Divieto di accesso alla proprietà privata

È fatto divieto al personale addetto al servizio accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere alle proprietà private.

In casi particolari, ma solo ed esclusivamente nell'interesse del servizio pubblico, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti all'interno della proprietà privata.

L'autorizzazione, revocabile in qualsiasi momento, deve essere richiesta al comune di Vado Ligure con domanda scritta e potrà essere rilasciata solo nel caso in cui la raccolta non pregiudichi il normale servizio e sempreché siano eseguiti i lavori eventualmente prescritti.

Art. 12 - Area sottoposta a servizio di raccolta dei rifiuti

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato dal Gestore del servizio entro il perimetro individuato nella planimetria allegata al Contratto per il servizio stesso.

Parimenti la frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono stabilite nel contratto di affidamento del servizio al Gestore.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati all'esterno dell'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di raccolta, provvedendo al conferimento dei rifiuti nei contenitori vicini.

Art. 13 - Estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi

Il regime di privativa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene esteso agli insediamenti sparsi riportati in apposito elenco redatto ed aggiornato a cura dell'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 14 - Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori

La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori, a qualunque uso adibiti sono stabilite nel contratto di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento rifiuti.

Art. 15 - Trasporto rifiuti

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 16 - Smaltimento finale

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura del Gestore del servizio mediante trasporto presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla Autorità competente, i quali provvederanno alla pesatura dei rifiuti stessi rilasciando apposita ricevuta al Gestore del servizio.

CAPO III – Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art 17 - Modalità di svolgimento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto

I servizi di raccolta, spazzamento e trasporto a discarica dei rifiuti urbani esterni viene svolto dal Comune e/o dal Gestore del servizio smaltimento rifiuti urbani entro il perimetro individuato nella planimetria allegata al Contratto per il servizio.

È a carico del servizio di raccolta il trasporto e smaltimento dei rifiuti depositati sulle strade pubbliche e loro scarpate, sulle spiagge pubbliche, rive dei torrenti e simili, mentre su scarpate ferroviarie, autostradali, stradali private e le spiagge in concessione è a carico dei titolari del rispettivo bene o dell'eventuale concessionario.

Le frequenze e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con il Contratto di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto di rifiuti urbani, in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 18 - Criteri per la definizione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento

I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:

- le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificate come Comunali ai sensi di Legge;
- le strade vicinali classificate d'uso pubblico;
- i tratti urbani delle strade statali e provinciali
- le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- le strade e i porticati privati comunque soggetti ad uso pubblico, purché aperti permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; le strade dovranno essere dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, ecc..
- aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.

Art. 19 - Organizzazione del servizio di spazzamento

Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite dal Contratto di affidamento del servizio, tenuto conto comunque delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali contenuti nel D.Lgs. 152/06.

Art. 20 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

-

Sono di competenza del Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e/o del servizio manutenzione del Comune:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, porticati, monumenti pubblici;
- diserbo periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.

Art. 21 - Contenitori porta rifiuti

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune installerà nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni.

È fatto obbligo al Gestore del servizio di provvedere al periodico svuotamento e pulizia di tali contenitori, compresi quelli installati a scopo pubblicitario e debitamente autorizzati dal Comune.

È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

Art. 22 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

È fatto divieto agli utenti di aree, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità, che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o, se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

Art. 23 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree coperte o scoperte e i locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico (es.: cortili e giardini interni), recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso magazzino, deposito ecc, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti o comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare il decoro ambientale.

L'accesso da aree private a strade comunali dovrà essere adeguatamente conformato e mantenuto in ordine, in maniera tale da evitare nel modo più assoluto il riporto di materiale vario dalle aree private alle strade comunali.

Il Sindaco può diffidare o ordinare la pulizia di quanto sopramenzionato e all'occorrenza applicare apposita sanzione.

Art. 24 - Pulizia delle aree private

I proprietari o i locatori conduttori di aree situate in prossimità e/o nel centro abitato sono tenuti a provvedere al taglio periodico della vegetazione infestante e al relativo smaltimento, gli stessi sono soggetti a sanzione amministrativa in caso di mancata ottemperanza.

Analoga pulizia dovrà essere eseguita nelle aree in vicinanza di ogni abitazione anche per motivi di prevenzione contro gli incendi.

Art. 25 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo sia proveniente dalla propria attività o conseguente alla attività stessa, smaltendo i rifiuti prodotti con i mezzi e le modalità previsti dal Gestore del servizio.

I concessionari ed occupanti di posti di vendita devono lasciare libera l'area assegnata entro l'orario previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, onde consentire l'immediato avvio delle operazioni di pulizia.

Art. 26 - Aree occupate o adiacenti esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti, e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

È altresì a carico del dell'esercizio pubblico la pulizia del tratto di marciapiede situato di fronte all'esercizio stesso.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura le aree occupate vanno perfettamente ripulite.

Art. 27 - Carico e scarico di merci e materiali e vendita di merce in forma ambulante

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporti di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

Art. 28 - Rimozione di depositi abusivi

In caso di depositi abusivi gli addetti al servizio di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste ai sensi della normativa vigente in materia e del presente regolamento.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

In caso di depositi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, qualora non venga identificato l'autore del deposito abusivo, il Comune provvederà al corretto smaltimento di tali rifiuti.

Art. 29 - Sgombero della neve

In caso di nevicate il servizio pubblico provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

È fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via ed ai gestori dei negozi e dei pubblici esercizi, della rimozione della neve e dello spargimento di sale per evitare o eliminare la formazione di ghiaccio dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupati.

Art.30 - Pulizia marciapiedi antistanti negozi, pubblici esercizi, botteghe artigiane

È fatto obbligo ai gestori di negozi , pubblici esercizi, botteghe artigiane di mantenere pulito il tratto di marciapiede antistante il proprio locale.

Art. 31 - Rifiuti da attività edilizie

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, oltre a dichiarare, in fase di richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, dove verrà smaltito il materiale proveniente dai lavori suddetti, è tenuto a pulire, oltre alle aree private anche quelle pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non dovrà abbandonarvi residui di alcun genere.

Al termine di una eventuale occupazione temporanea autorizzata del suolo pubblico dovranno essere perfettamente ripristinate le condizioni iniziali.

Art. 32 - Aree di sosta per circhi o spettacoli viaggianti

Nelle aree assegnate alla sosta dei circhi o spettacoli viaggianti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento e coloro che occupano tali aree sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento o quelle eventualmente specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

CAPO IV- Norme relative alla raccolta differenziata

Art. 33 - Principi generali

Il Comune attua la raccolta differenziata dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente e in conformità a quanto disposto dal Sistema di Gestione Ambientale (SGA), affidandone la gestione a ditte autorizzate.

Il Comune oltre a potenziare la raccolta differenziata già in atto potrà istituire forme di raccolta differenziata per i rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia, stabilendo le relative modalità anche sulla base di modifiche ed integrazioni delle normative nazionali, regionali e provinciali.

Per smaltire qualsiasi tipo di rifiuto urbano è possibile comunque rivolgersi al gestore del servizio, telefonando al numero verde 800 76 93 43 e concordando il ritiro del rifiuto stesso, oppure è auspicabile servirsi della piattaforma ecologica in via Caravaggio (sita dietro il depuratore di Savona) che accetta qualsiasi rifiuto recuperabile proveniente da utenti privati del comune di Vado Ligure, in forza di un accordo tra Comune, il Gestore del servizio ed il Gestore di detta piattaforma.

Art. 34 -finalità della raccolta differenziata

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed eventualmente energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 35 - Informazioni agli utenti

Al fine di rendere funzionale l'andamento del servizio di raccolta differenziata, il Gestore del servizio informa l'utenza sulle finalità e modalità del servizio stesso, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:

- a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
- b) modalità del conferimento;
- c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
- d) motivazioni della raccolta differenziata;
- e) esigenze di collaborazione dei cittadini.

I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine, ecc.; dovrà essere indicato, inoltre, come e dove dovranno essere depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perchè pericolosi.

Art. 36 - Requisiti per l'attuazione del servizio

L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

Art. 37 - Localizzazione dei siti e dei contenitori

Sono disposti dal Gestore del servizio, di concerto con gli uffici competenti la localizzazione dei siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti o dei contenitori

Art. 38 - Tipologia dei contenitori

Spetta al Comune, in accordo con il Gestore del servizio, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

La collocazione dei contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti per i cassonetti destinati agli ordinari R.S.U.

Art. 39 – Materiali per cui è obbligatorio il conferimento differenziato

Carta e cartone, quest'ultimo previa apertura delle scatole ed appiattimento delle stesse.

I contenitori in vetro devono essere risciacquati e smaltiti assieme alle lattine (di alluminio) negli appositi contenitori stradali.

I contenitori, in plastica, dei prodotti destinati all'igiene domestica e di locali (es. candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, devono essere conferiti, previo accurato lavaggio, negli appositi contenitori stradali.

Le lattine di alluminio e i contenitori di plastica devono essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al pubblico servizio.

Pile e le batterie devono essere riconsegnate presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita che sono tenuti a ritirarle, oppure immesse negli appositi contenitori installati nel territorio comunale, restando a carico del Gestore del servizio di raccolta rifiuti la periodica raccolta e lo smaltimento definitivo, secondo modalità meglio definite nel Contratto di affidamento del servizio.

I farmaci scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori. Per ridurre il volume dei farmaci si dovrà aver cura di immetterli nei contenitori privi di scatola e foglietto illustrativo. Detta norma non è valida se i farmaci sono contenuti in recipienti di vetro.

I contenitori dei prodotti tossico e/o infiammabili non possono essere conferiti nei cassonetti per R.S.U, ma smaltiti separatamente. Sono prodotti tossici e/o infiammabili quelli contrassegnati da simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo arancio (es. vernici, diluenti, antiparassitari, collanti).

I contenitori di farmaci e di prodotti tossici e/o infiammabili, di cui si sia avuta integrale utilizzazione, possono invece essere conferiti nei cassonetti per R.S.U. se non conservano traccia avvertibile del contenuto e siano riferibili nella quantità a normale uso domestico.

Per la raccolta differenziata delle siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, viene istituito un apposito servizio da parte del Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

I Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), legno, metalli, i residui di potatura e sfalci derivanti dal proprio orto o giardino e per i quali si è provveduto a ridurre il più possibile il volume, (in eccedenza rispetto ai quantitativi per cui sia possibile lo smaltimento tramite compostiera o che non vengano bruciati, con le dovute cautele previste nei regolamenti comunali di Igiene e Polizia Municipale) devono essere smaltiti nei modi previsti all'ultimo comma dell'art. 33 - Principi generali.

L'olio lubrificante esausto e le batterie al piombo devono essere riconsegnate presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita o smaltite nei modi previsti all'ultimo comma dell'art. 33 - Principi generali.

Capi di vestiario usati, ma in buono stato, è necessario smaltirli negli appositi contenitori situati sul territorio comunale.

Art. 40 – Raccolta della frazione organica

Il Comune intende dotare, coloro che possiedono un orto o giardino, di una compostiera nella quale il cittadino che la ritira si impegna a collocarvi tutto il rifiuto organico prodotto e possibilmente, se attuabile dal punto di vista quantitativo, anche i residui di potatura e sfalci derivanti dal proprio orto o giardino.

Il posizionamento della compostiera dovrà essere eseguito in modo da non creare qualsiasi fastidio o nocumento al vicinato.

Il Comune, per coloro che non possono usufruire di quanto detto al 1° comma, provvederà ad una sperimentazione, in un quartiere campione, di un servizio di raccolta personalizzato della parte organica del rifiuto solido urbano, nelle more di istituire, detto servizio, su tutto il proprio territorio.

Art. 41 - Raccolta differenziata di altre frazioni recuperabili

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilati agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché da uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori o con consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscano l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e conferiti direttamente dal produttore ai centri di conferimento per la raccolta differenziata, oppure a ditte di trasporto all'uopo autorizzate.

I contenitori utilizzati per la raccolta ed il conferimento di cui al secondo comma, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna, devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

Art. 42 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

I rifiuti ingombranti dovranno essere smaltiti nei modi previsti all'ultimo comma dell'art. 33 - Principi generali.

CAPO V - Divieti – Controlli - Sanzioni

Art. 43 - Divieti

- 1) È vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- 2) È vietato rovistare nei cassonetti e ogni forma di cernita, e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate.
- 3) È vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- 4) È vietato non attenersi alle disposizioni che verranno impartite con le informazioni agli utenti previste dall'art. 35
- 5) È vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso.
- 6) È vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non sono stati precedentemente sminuzzati.
- 7) È vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 8) È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- 9) È vietato inserire nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e assimilati:
 - a) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - b) rifiuti urbani pericolosi;
 - c) rifiuti urbani e speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti), ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali.
- 10) È vietato l'uso di cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
- 11) È vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o cassonetti.
- 12) È vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica che privata; fanno eccezione particolari tipi di rifiuti dell'attività agricola (residui di potatura) i quali potranno essere bruciati seguendo le norme previste in materia non causando fastidio o molestia al vicinato.
- 13) È vietato l'abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da attività edilizia di manutenzione, demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.
- 14) È vietato il conferimento dei rifiuti speciali al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio, ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/06.
- 15) È vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilabili ai rifiuti urbani.
- 16) È vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, borse di plastica e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

Art. 44 – Controlli

Le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 187 D.Lgs. 152/06.

Rimangono valide le competenze della Vigilanza Urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Art. 45 - Sanzioni Amministrative

Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, per violazioni al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 oltre al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notifica degli estremi di violazione.

Ai sensi dell'Art. 8 della Legge n. 689/81, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni del presente regolamento che prevedano sanzioni amministrative o commette più violazioni alla stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista, aumentata fino al triplo.

Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta per rinuncia del trasgressore si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO VI – Disposizioni finali

Art. 46 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/06, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Il Comune preso atto, ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 152/06, che l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani è la Provincia rispetterà le indicazioni fornite dalla Provincia nel piano di gestione dei rifiuti, adeguando e integrando in tale senso il presente regolamento.

Art. 47 – Efficacia del presente regolamento

Il presente Regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO

TIPOLOGIE DI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica, metalizzati e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle e similpelle
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982
- Imbottiture isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quale lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- Residui animali e vegetali provenienti dalla estrazione di principi attivi
- Residui grossolani derivanti dalla grigliatura degli effluenti provenienti da insediamenti civili e residui con caratteristiche analoghe
- Fanghi non tossici e non nocivi derivanti dalla depurazione di effluenti provenienti da insediamenti civili e fanghi con caratteristiche analoghe
- Rifiuti di origine alimentare provenienti dalle attività di ristorazione, purché non allo stato liquido
- Rifiuti provenienti da strutture sanitarie assimilabili agli urbani così come individuati dal DPR 254/2003
- Accessori per l'informatica